


COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo



**PER LA
DISCIPLINA
DEI CONTROLLI
INTERNI**

REGOLAMENTO

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

Art.1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina gli strumenti e le modalità di funzionamento dei controlli interni ovvero descrive l'insieme delle attività da svolgere in maniera sistematica e continuativa per realizzare il "Sistema dei controlli interni integrati del Comune di Zogno".

Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche le norme contenute nel Regolamento di contabilità, nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance.

Art. 2 – Tipologia dei Controlli Interni

Il Comune di Zogno istituisce il seguente sistema dei controlli interni:

1. **controllo strategico:** finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
2. **controllo di gestione:** finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
3. **controllo di regolarità amministrativa e contabile:** finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti;
4. **controllo sugli equilibri finanziari:** finalizzato a garantire attraverso il controllo costante e concomitante gli equilibri generali di bilancio;
5. **controllo sulle società partecipate:** verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
6. **controllo sulla qualità dei servizi erogati:** garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;
7. **valutazione del personale:** finalizzato a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e le loro competenze organizzative e gestionali.

Art. 3 – Organizzazione del sistema dei controlli

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, il responsabile del Settore Finanziario e i Responsabili di Settore.

Le attività di controllo sono integrate con gli interventi di competenza dell'organo di revisione contabile, e dal Nucleo di Valutazione.

TITOLO II – I CONTROLLI

Art. 4 – Il controllo strategico

Il controllo strategico verifica lo stato di attuazione dei programmi ed è assicurato attraverso metodologie finalizzate a rilevare:

- risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti,
- aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti,
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni,
- procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati,
- qualità dei servizi erogati,

L'attività di controllo è coordinata dal Segretario Generale che si occupa di coordinare l'attività di definizione, raccordo, monitoraggio e verifica degli obiettivi.

Il documento di riferimento per l'esercizio del controllo strategico è rappresentato dal Programma di Mandato del Sindaco, dalla Relazione Previsionale e Programmatica, e relativi aggiornamenti e variazioni.

Art. 5 – Il controllo di gestione

Il controllo di gestione ha come obiettivo principale quello di contribuire ad individuare le risorse da impiegare nelle varie attività dell'ente ed a verificare l'efficacia e l'efficienza e l'economicità nelle relative gestioni.

L'attività di controllo è affidata al Segretario Generale ed al Responsabile del Settore Finanziario.

Il controllo di gestione si articola:

- individuazione: sulla base dei documenti programmatici fondamentali, in particolare la Relazione Previsionale e programmatica, il Bilancio, il Piano delle opere pubbliche e il Piano dettagliato degli obiettivi, il controllo di gestione provvede ad individuare le risorse da assegnare a ciascun responsabile e a ciascun obiettivo,
- assegnazione: sulla scorta della attività di individuazione, si procede all'assegnazione con la redazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'approvazione da parte della giunta comunale. Il Piano o PEG contiene per centro di responsabilità l'elenco degli obiettivi in forma sintetica (essendo il PDO espressione compiuta degli stessi) e delle risorse assegnate a ogni centro di responsabilità.
- verifica: il controllo di gestione accerta l'utilizzo efficace, efficiente ed economico delle risorse per la massimizzazione dei risultati da riportare al grado di raggiungimento accertato tramite il controllo strategico.

Art. 6 – Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147-bis del TUEL e successive modifiche ed integrazioni sono apposti rispettivamente dal Responsabile di settore competente per materia e dal funzionario responsabile del servizio finanziario.

2. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è apposto dal responsabile del servizio finanziario o da chi legalmente lo sostituisce, su ogni atto d'impegno di spesa ai sensi degli artt. 147-bis, 153 co.5 del TUEL.
3. Al Segretario generale spetta un controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'art. 97 TUEL ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale, anche secondo gli orientamenti consolidati della Corte dei Conti.
4. Il controllo sulla conformità dell'azione amministrativa in fase concomitante sull'attività del Consiglio e della Giunta è svolto dal Segretario comunale che esercita le funzioni di assistenza e collaborazione giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed a tal fine partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi. Il Segretario comunale partecipa alla fase istruttoria delle deliberazioni analizzando le relative proposte in funzione del loro inserimento all'ordine del giorno rispettivamente della Giunta e del Consiglio Comunale, all'uopo segnalando agli amministratori gli eventuali profili di illiceità dell'emanando atto.
5. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del settore procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa ed esprime esplicitamente il proprio parere attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
6. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
7. Gli eventuali pareri negativi devono essere adeguatamente evidenziati e motivati.
8. Il Segretario comunale, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, può emanare circolari e direttive agli uffici che sono immediatamente applicabili.
9. Nel caso in cui il Responsabile del settore sia assente, il parere di regolarità tecnica, di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria sono espressi dal Segretario Generale ai sensi del Regolamento di organizzazione sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
10. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 7 – Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147-quinquies TUEL e successive modifiche e integrazioni è svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall'art. 147-quinquies sopra citato e dalle norme dell'ordinamento finanziario degli enti locali.
 2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario, sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione.
-

Art. 8 – Il controllo sulle società partecipate non quotate

1. Il controllo sulle società partecipate mira a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente nonché a garantire controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente .
2. Il controllo sulle società partecipate non sarà attivato atteso che il Comune di Zogno ha una popolazione inferiore a 15000 abitanti..

Art. 9 – il controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati, di cui all'art. 11, è esteso anche ai servizi erogati direttamente dal Comune.
2. Il controllo di cui al comma precedente non sarà attivato atteso che il Comune di Zogno ha una popolazione inferiore ai 15000 abitanti.

Art. 10 – valutazione del personale

La valutazione del personale titolare di posizione organizzativa in ordine al grado di raggiungimento egli obiettivi assegnati con gli atti di programmazione è svolto dal nucleo di valutazione.

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 11 – modifiche ai regolamenti vigenti

1. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, s'intendono modificati di conseguenza anche con effetti di tacita abrogazione.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno i cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.
5. ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 174/2012 copia del presente regolamento, divenuto efficace, sarà inviato alla Prefettura di Bergamo ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia

Art.12 - Entrata in vigore

1. il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in materia di ordinamento delle autonomie locali.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 dal _____ al _____
Rep. n. _____ e divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____.